



# REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

## Indice

Art. 1.	Oggetto .....	1
Art. 2.	Modalità di nomina, elettorato passivo e attivo .....	1
Art. 3.	Indizione delle elezioni .....	2
Art. 4.	Seggio elettorale .....	3
Art. 5.	Svolgimento delle elezioni .....	3
Art. 6.	Proclamazione dei risultati e nomina del Direttore .....	4

### **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'elezione del Direttore della Scuola IMT, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

### **Art. 2. Modalità di nomina, elettorato passivo e attivo**

1. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra professori ordinari di riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale e con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero, in servizio presso università italiane e istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale italiani, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito a condizione che, contestualmente alla candidatura, si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno in caso di elezione.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta ai professori ordinari e associati di ruolo della Scuola IMT e, con voto ponderato, a ciascuno dei seguenti raggruppamenti di categorie in modo tale da assicurare un peso pari al:
  - a. 15% del complesso dell'elettorato attivo ai ricercatori e assegnisti di ricerca della Scuola IMT;
  - b. 10% del complesso dell'elettorato attivo al personale tecnico-amministrativo della Scuola IMT;
  - c. 5% del complesso dell'elettorato attivo agli allievi della Scuola IMT.



4. L'elettorato attivo spetta:
  - a. ai professori in ruolo di prima e seconda fascia;
  - b. ai professori/ricercatori di altre Università che prestano servizio alla Scuola nella misura del 100% mediante convenzione ex art. 6, comma 11, della L. 240/2010;
  - c. ai ricercatori a tempo determinato di tipo B, ricercatori a tempo determinato di tipo A, assegnisti di ricerca;
  - d. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato e al personale dipendente di altri enti pubblici che presta servizio presso la Scuola in posizione di comando, di assegnazione temporanea o posizioni equivalenti;
  - e. a tutti gli allievi immatricolati alla data in cui si tengono le elezioni;
  - f. il personale ai punti *a, b, c, d, e* collocato in aspettativa ai sensi della normativa vigente.
5. L'elettorato attivo non spetta:
  - a. ai professori/ricercatori della Scuola IMT che prestano servizio presso altre Università nella misura del 100% mediante convenzione ex art. 6, comma 11, della L. 240/2010;
  - b. al personale tecnico-amministrativo della Scuola che presta servizio presso altri enti in posizione di comando, di assegnazione temporanea o in posizioni equivalenti;
  - c. agli allievi durante il periodo di allontanamento per un tempo determinato, quando superiore a tre mesi, per ragioni disciplinari.
6. I requisiti dell'elettorato attivo devono essere posseduti alla data della votazione. A tal fine, quindici giorni prima della prima sessione di voto, il Decano emana un atto di aggiornamento delle liste degli aventi diritto al voto.
7. Dopo l'adozione dell'atto di cui al precedente comma possono essere presentate istanze di rettifica entro cinque giorni. Dopo tale data:
  - ogni variazione in aumento (nuova assunzione, trasferimento etc.) non produce effetti sull'elettorato attivo;
  - ogni variazione in diminuzione (cessazione, trasferimento etc.) produce effetti sull'elettorato attivo.

### **Art. 3. Indizione delle elezioni**

1. Almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato del Direttore uscente, sono indette le elezioni del Direttore che si svolgono non prima di quaranta giorni dall'indizione e almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
2. Almeno venti giorni prima delle votazioni, viene convocata l'Assemblea del Corpo Elettorale della Scuola.



3. Agli adempimenti suddetti provvede il Decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità), che emana il provvedimento di indizione, presiede l'Assemblea, convoca il corpo elettorale e costituisce e presiede il seggio elettorale.
4. Qualora si candidi il Decano, le funzioni che a questo sono attribuite nel procedimento elettorale sono esercitate dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, purché non sia egli stesso candidato.
5. Le candidature devono essere presentate almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea del Corpo Elettorale della Scuola. Nel corso dell'Assemblea, i candidati presentano i propri programmi.
6. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione del corpo elettorale è effettuata entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza. Il Decano convoca e presiede l'Assemblea del Corpo Elettorale della Scuola per la presentazione dei programmi e delle candidature di cui al comma 5; costituisce e presiede il seggio elettorale. Le elezioni devono essere tenute tra il ventesimo ed il quarantesimo giorno dalla convocazione.

#### **Art. 4. Seggio elettorale**

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Decano nomina con proprio provvedimento il seggio elettorale, individuandone i membri tra coloro che hanno l'elettorato attivo in rappresentanza di tutte le categorie della Scuola. In particolare, esso è composta da:
  - a. il Decano, con funzioni di Presidente;
  - b. un professore di ruolo;
  - c. un rappresentante dei ricercatori (ricercatori a tempo determinato di tipo B, ricercatori a tempo determinato di tipo A, assegnisti di ricerca);
  - d. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
  - e. un rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato.

#### **Art. 5. Svolgimento delle elezioni**

1. Le prime due votazioni si svolgono nell'arco di quattro giorni lavorativi.
2. Nel primo turno di votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati esprimibili.
3. Nel secondo turno di votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati espressi.
4. In caso di mancata elezione nella seconda sessione di voto, qualora vi sia un solo candidato, il Decano provvede a indire nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3. Qualora invece vi siano due o più candidati, entro i successivi tre giorni lavorativi, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda sessione di voto abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza, purché la somma di tali voti ottenuti



superi il cinquanta per cento dei voti ponderati espressi. Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, il Decano provvede a indire nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3.

5. Per la validità dell'elezione, nelle prime due sessioni di voto è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto, tenuto conto delle ponderazioni di cui all'art. 2, comma 3; nella votazione di ballottaggio è sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto, tenuto conto delle ponderazioni di cui all'art. 2, comma 3.
6. Qualora non sia stato raggiunto il quorum per la validità del ballottaggio, il Decano provvede a indire nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3.
7. Le votazioni possono anche svolgersi con strumenti informatici idonei ad assicurare un voto personale, libero e segreto.

#### **Art. 6. Proclamazione dei risultati e nomina del Direttore**

1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, il seggio elettorale provvede allo scrutinio pubblico dei voti. Il Decano procede, con proprio provvedimento, alla proclamazione dei risultati elettorali tramite avviso da pubblicare sul sito web e nell'Albo online della Scuola.
2. Il Direttore è nominato con Decreto del Ministro competente.